

Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Assicurazione opzionale casco bicicletta

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominato Allianz Assistance, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il/la contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dalla conferma d'assicurazione e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per una migliore comprensione, di seguito è riportata una descrizione sintetica delle componenti assicurative offerte.

- **Assicurazione casco bicicletta**
Risarcimento dei costi di riparazione o sostituzione della bicicletta assicurata in seguito a un incidente.

Quali persone sono assicurate o aventi diritto?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di pagamento valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), come anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), una copertura assicurativa e un diritto di rivalsa diretto in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono definite nei relativi documenti di proposta e documenti del contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali previste dalla copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle

Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- L'assicurazione non copre un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile dalla persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.
- Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha causato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni e allenamenti in bicicletta;
 - partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- Non sono assicurate biciclette ed e-bike a noleggio.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio della carta.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno.
- La persona assicurata deve adempiere integralmente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione e comportamento (compresa l'immediata notifica dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi, Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

Diritto di revoca

La persona assicurata può revocare l'adesione al contratto collettivo di assicurazione entro 14 giorni dall'adesione all'assicurazione mediante una comunicazione scritta all'assicuratore (es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e di durata inferiore a un mese.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati. Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa	Prestazione assicurativa	Somma assicurata massima	
Assicurazione casco bicicletta	Risarcimento dei costi di riparazione o sostituzione della bicicletta assicurata in seguito a un incidente	Per evento	CHF 2000.–
		Franchigia	CHF 200.–

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione casco bicicletta opzionale

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, ai sensi del contratto collettivo di assicurazione e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA).

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

I Disposizioni comuni per la componente assicurativa

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per la componente assicurativa valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per la singola componente assicurativa non prevedano nulla di diverso.

1. Persone assicurate o aventi diritto

La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata) di una carta valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), che ha aderito al contratto collettivo di assicurazione alla base dell'assicurazione.

Oltre al titolare della carta, sono considerati coassicurati anche tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica del titolare della carta, nonché i suoi figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica (copertura familiare).

2. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

3. Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma di assicurazione).

Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (compresa la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11 nelle Disposizioni comuni).

4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5. Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6. Eventi e prestazioni non assicurati

6.1 L'assicurazione non copre un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile dalla persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.

6.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha causato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni e allenamenti in bicicletta;
- partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.

6.3 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

6.6 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.7 Non sono assicurati i sinistri connessi a un'attività lucrativa.

7. Definizioni

7.1 Inidoneità alla circolazione

Per inidoneità alla circolazione si intendono le conseguenze di un guasto o un infortunio a causa delle quali è impossibile proseguire il viaggio.

7.2 Incidente al veicolo

Per incidente al veicolo s'intende un danno alla bicicletta/e-bike assicurata causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale il proseguimento del viaggio diventa impossibile o non è più consentito dalla legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.

7.3 Danni da eventi naturali

Sono considerati danni da eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.

7.4 Negligenza grave

È definita negligenza grave qualsiasi azione nella quale vi è una grave omissione della necessaria diligenza e delle considerazioni ad essa correlate.

8. Clausola complementare

8.1 Se una persona assicurata può avanzare pretese in base a un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte di prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto assicurativo. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.

8.2 Se un sinistro viene notificato prima ad Allianz Assistance e se Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso sinistro, queste valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

9. Foro competente e diritto applicabile

9.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

9.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

10. Gerarchia normativa

Le disposizioni particolari relative alla singola componente assicurativa hanno la priorità rispetto alle disposizioni comuni per la componente assicurativa.

11. Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8403 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari relative alla singola componente assicurativa

Assicurazione casco bicicletta

1. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2. Veicoli assicurati

È assicurata la bicicletta/e-bike di proprietà della persona assicurata e utilizzata da quest'ultima.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

4. Eventi e prestazioni assicurati

- 4.1 In caso di incidente o di caduta della persona assicurata durante l'uso della bicicletta assicurata ai sensi del punto I, Allianz Assistance si fa carico di eventuali costi di riparazione o sostituzione della bicicletta assicurata al massimo fino al suo valore attuale. Per valore attuale si intende il valore pagato al momento dell'acquisto meno un ammortamento lineare annuo del 10% a partire dall'anno successivo a quello dell'acquisto (ammortamento).
- 4.2 Il pagamento di un'indennità in denaro al posto dell'assunzione dei costi di riparazione o sostituzione è escluso.

5. Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

- 5.1 Gli eventi causati dal montaggio di parti non omologate o da qualsiasi tipo di modifica al veicolo che non sia consentita dal produttore.
- 5.2 Se l'evento è stato cagionato da vandalismo o da un evento naturale.
- 5.3 Se al momento dell'evento il veicolo era in condizioni non conformi alle disposizioni vigenti della legge sulla circolazione stradale o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal produttore.
- 5.4 I danni causati a oggetti, merci o animali trasportati nonché gli eventuali costi conseguenti non sono assicurati.
- 5.5 Allianz Assistance non è responsabile dei danni causati da un fornitore di prestazioni da essa raccomandato.
- 5.6 Non sono assicurate biciclette ed e-bike a noleggio.
- 5.7 Danni dovuti a graffi e abrasioni o danni estetici che non compromettono l'idoneità alla circolazione della bicicletta.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

- 6.1 Per i danni al veicolo assicurato causati da un fornitore di prestazioni incaricato da Allianz Assistance in relazione a un evento assicurato è necessario rivolgersi direttamente al fornitore di prestazioni o a chi li ha causati.
- 6.2 In caso di sinistro, a seconda dell'evento assicurato, vanno presentati per iscritto ad Allianz Assistance i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione;
 - giustificativi o ricevute per spese assicurate/costi supplementari in originale;
 - documenti (ad es. foto) comprovanti il verificarsi del sinistro.